

La consultazione pubblica

1.1 Cenni al percorso di aggiornamento della pianificazione distrettuale

Il percorso di aggiornamento della pianificazione distrettuale ha avuto avvio nel dicembre 2019 con la presentazione del calendario e del programma di lavoro e delle misure in materia di informazione e di consultazione pubblica.

Il percorso partecipativo si è sviluppato in arco di tempo biennale ed ha riguardato entrambi gli strumenti di pianificazione distrettuale soggetti all'obbligo di aggiornamento:

- il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni
- il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque.

La Figura 1 illustra sinteticamente le più significative fasi del percorso come si è attuato nel 2020.

Dopo un kick-off meeting tenutosi in data 4 maggio, ulteriori incontri dedicati alla illustrazione dei due progetti di piano si sono tenuti a fine novembre; due incontri tematici, organizzati a metà dicembre, hanno riguardato due aspetti particolarmente qualificanti delle due proposte di piano: il tema delle colate detritiche (per il Piano Alluvioni) ed il tema dell'analisi di rischio e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (per il Piano di gestione delle acque).




Figura 1 - Il percorso partecipativo - tappe significative nel 2020

La fase più importante della consultazione pubblica ha avuto avvio dopo l'adozione delle due proposte di aggiornamento di Piano (29 dicembre 2020), con la possibilità data al pubblico di esprimere le proprie osservazioni o rendere il proprio contributo (Figura 2).



Figura 2 – Il percorso partecipativo – tappe significative nel 2021

1.2 Date e modalità per la presentazione delle osservazioni

L'articolo 14, comma 2, della Direttiva Quadro Acque dispone che, per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati Membri concedano un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte.

Inoltre, l'Allegato VII prevede che, tra i contenuti del piano, debba essere prevista una *"sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con i relativi risultati e le eventuali conseguenti modifiche del Piano"*.

Per dare concreta attuazione alle iniziative sopra richiamate, l'Autorità di bacino distrettuale ha provveduto a pubblicare sul proprio link istituzionale in data 22 gennaio 2020 i documenti relativi alla proposta di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque.

Dell'adozione del progetto di piano è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021.

L'avvio propriamente detto della consultazione pubblica è avvenuto in data 5 marzo 2021. A tale scopo sono state individuate due distinte modalità: attraverso apposito link (*"presenta una osservazione"*) ovvero mediante osservazioni scritte. Nella stessa data si è anche provveduto a pubblicare il *"Documento di consultazione a supporto"* indicante date, obiettivi e modalità della consultazione.

L'Autorità di bacino distrettuale, accogliendo le molteplici richieste pervenute e nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione, ha ritenuto opportuno accordare un ulteriore margine temporale alla fase di consultazione oltre la data di compimento del semestre (5 settembre), procrastinandone la chiusura al 30 settembre.

In relazione alle note criticità legate all'emergenza epidemologica da COVID-19, l'incontro pubblico di presentazione dei contenuti del Piano si è tenuto in modalità live streaming in data 23 marzo 2021, congiuntamente a quello previsto per il Piano di gestione del rischio di alluvioni.

Le successive figure sintetizzano in forma grafica il percorso di consultazione pubblica come si è complessivamente sviluppato a partire dalla pubblicazione, nel dicembre 2019, del relativo calendario.

1.3 Modalità di recepimento delle osservazioni scritte

Le note complessivamente pervenute in forma scritta sono state in numero di 55 di cui:

- 14 provenienti da Associazioni e Comitati
- 14 provenienti da Categorie economiche e privati
- 6 provenienti da Enti di ricerca ed Ordini Professionali
- 21 provenienti da Soggetti Istituzionali.




Figura 3 - Distribuzione delle osservazioni fra le diverse categorie di soggetti interessati

Per l'analisi delle questioni riportate nei contributi l'Autorità di bacino ha effettuato un'operazione di sistematizzazione dei contenuti delle note pervenute operando secondo i seguenti passaggi (rappresentati anche nello schema sottostante):

1. Analisi dei contenuti e suddivisione in singole osservazioni (ogni nota contiene osservazioni su diversi argomenti): in esito a tale attività sono state individuate 131 osservazioni;
2. Raggruppamento delle osservazioni in temi: in esito a tale attività sono stati individuati 11 temi;
3. Elaborazione di considerazioni in merito agli 11 temi emersi dall'analisi;

4. Elaborazione di considerazioni specifiche per alcune osservazioni per le quali si è ritenuto opportuno un chiarimento puntuale.




Figura 4 - Schema rappresentativo delle osservazioni/contributi presentati

Le osservazioni/contributi presentati assommano riguardano tutti i contenuti del documento di Piano con un’ovvia prevalenza dei contributi aventi per oggetto il “Programma delle misure”.




Figura 5 - Distribuzione delle osservazioni per macrotemi del documento di piano

Nell'ambito dell'ampio tema del "Programma delle misure" i 90 contributi presentati affrontano alcuni sottotemi ricorrenti come riportati nella figura sottostante:




Figura 6 - Numero di contributi sui singoli temi del Programma delle misure

Nel Volume 9/a è riportato il repertorio completo dei contributi pervenuti.

1.4 Riscontri riguardanti le osservazioni sulla "fase conoscitiva" del piano

1.4.1 Cambiamenti climatici

(prot. 6824)

Sul tema dei cambiamenti climatici i contributi si sono concentrati su due aspetti.

Il primo aspetto riguarda la richiesta che il Piano di gestione delle acque tenga in debita considerazione il VI° Rapporto IPCC, pubblicato nell'agosto del 2021, sul cambiamento climatico, che contiene un aggravamento delle previsioni di incremento del livello medio del mare e di frequenza degli eventi estremi. L'osservazione è stata accolta. Un cenno a tale importante documento è inserito nel paragrafo 1.5 del Volume 6, "La strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici". Il richiamo al VI° Rapporto IPCC rafforza ulteriormente l'attenzione dedicata dal Piano su questo tema.

L'altro aspetto riguarda gli ulteriori contributi pervenuti dagli Enti Irrigui per dare seguito all'analisi di rischio sviluppata a scala distrettuale nella fase di progetto di piano.

ed orientata all'individuazione delle misure di adattamento nel comparto agricolo

Detti contributi hanno avuto lo scopo di dettagliare le possibili misure di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'ambito dei territori consortili di competenza (vedasi allegato B del Volume dedicato al "Programma delle misure").

1.4.2 Caratterizzazione dei corpi idrici

(prot. 2331, 5393, 5546, 5605, 5607, 6359)

Il rilievo mosso da alcuni portatori di interesse, in particolare Enti Irrigui, riguarda la possibilità di revisionare geometria ed assetto morfologico di alcuni corpi idrici della pianura veneta. Su tale aspetto, considerata la specificità delle valutazioni, si è provveduto ad interessare la Regione Veneto e la relativa agenzia di protezione ambientale. Si riassumono le valutazioni emerse da questa fase di interlocuzione:

- Roggia Vica – Cappella Brentellona – Pila: la richiesta di suddivisione di tale corpo idrico artificiale in due corpi idrici non è accoglibile in quanto, se venisse applicato il medesimo criterio ad altre situazioni del territorio veneto, si produrrebbe un'eccessiva parcellizzazione dei corpi idrici, che sarebbe causa certa dell'insorgere di onerose difficoltà di gestione dei diversi aspetti della DQA. Il numero di corpi idrici attualmente designati di interesse dalla Regione Veneto, già di per se molto alto, deriva da un necessario bilancio tra le diverse esigenze di caratterizzazione dello stato dei corpi idrici del territorio veneto e la gestione tecnico-operativa che consegue alla designazione stessa.
- Canale Muson Vecchio: la richiesta di suddividere tale corpo idrico in due corpi idrici di cui il primo naturale ed il secondo fortemente modificato non può essere accolta; l'assetto naturale del Canale Muson Vecchio deriva dall'applicazione del D.M. n. 156 del 27 novembre 2013; quanto alla suddivisione, si richiamano le considerazioni esposte al punto precedente sul rischio di parcellizzazione dei corpi idrici.
- Canale Scolmatore: la richiesta di designare tale corpo idrico come artificiale e non come fortemente modificato non è accoglibile: il corpo idrico è considerato fortemente modificato in quanto prosecuzione del corso d'acqua denominato Scolo Ruviego. In base a quanto previsto dal pertinente documento di orientamento n. 4 della Common Implementation Strategy, non possono essere designati come artificiali tratti di corsi d'acqua aventi origine naturale ancorchè alterati dall'uomo.
- Collettore Acque Basse Campalto: la richiesta di eliminare tale corpo idrico non è accoglibile; la norma prevede di censire i corpi idrici aventi un bacino idrografico di almeno 10 kmq ai quali possono essere "aggiunti" altri corpi idrici minori di interesse; il corpo idrico in oggetto veniva già individuato nelle cartografie del Piano di Tutela delle Acque e, visto il monitoraggio "storico" dello stesso ai fini della caratterizzazione dei corpi idrici afferenti alla laguna di Venezia, si è ritenuto di considerarlo di interesse per la DQA; va anche considerato che il corpo idrico presenta superamenti dei limiti di legge per il PFOS e per il Metolachlor. Vista la storicità dei campionamenti e le criticità connesse alla qualità chimica, è opportuno confermarlo nella rete idrografica DQA.
- Collettore Fossa Pagana – Collettore di Levante: la richiesta di eliminare tale corpo idrico non è accoglibile in quanto afferisce al Collettore Acque Basse Campalto e potrebbe dunque concorrere nelle criticità di tipo chimico già esposte.
- Canale Taglio di Mirano: la richiesta di designare tale corpo idrico come "artificiale" non è accoglibile in quanto esso è prosecuzione del corso d'acqua naturale denominato Canale Muson Vecchio. La qualifica di fortemente modificato deriva dall'applicazione del DM 156/2013.

- Torrente Musone – Muson dei Sassi: la richiesta di designare tale corpo idrico come “artificiale” non è accoglibile in quanto prosecuzione del corso d’acqua naturale denominato Torrente Musone.
- Fiume Brenta da Bassano (inizio alveo disperdente) a fine alveo disperdente: la richiesta di designare tale corpo idrico come “fortemente modificato” non è accoglibile in quanto, le alterazioni morfologiche non superano i valori soglia indicati dal D.M. 156/2013; il prelievo di inerti operato nel passato non può essere considerato nel processo di individuazione dei CIFM.
- Fiume Brenta da inizio alveo drenante allo sbarramento di Carturo: valgono le stesse considerazioni esposte nel punto precedente.
- Fiume Piave da Busche a Fener (inizio alveo disperdente): la richiesta di designare tale corpo idrico come “fortemente modificato” non è accoglibile in quanto, le alterazioni morfologiche non superano i valori soglia indicati dal D.M. 156/2013; inoltre le alterazioni idrologiche presenti non sembrano determinare estese alterazioni del substrato ovvero fenomeni di clogging diffuso; quindi, non si è proceduto alla successiva analisi degli indici idromorfologici.
- Fiume Piave da Fener (inizio alveo disperdente) a Nervesa: valgono le stesse considerazioni esposte nel punto precedente.
- Fiume Piave da Nervesa a fine alveo disperdente: valgono le stesse considerazioni esposte nel punto precedente.

Un ulteriore rilievo riguarda le acque sotterranee, ed in particolare l’attuale definizione di un unico corpo idrico per il sistema di acquiferi confinati della media e bassa pianura veneta. A tal riguardo si rappresenta che è stato dato recente avvio ad un’attività di collaborazione tra Autorità di bacino distrettuale ed Università di Padova, la quale persegue lo scopo di aggiornare la geometria dei corpi idrici della Regione Veneto e di definire il bilancio idrogeologico.

Un’ultima osservazione sul tema della caratterizzazione dei corpi idrici riguarda la geometria del corpo idrico Rio Bigontina, la quale è stata accolta.

1.4.3 Monitoraggio dei corpi idrici

(prot. 2331(2), 5390)

Tre i contributi pervenuti sul monitoraggio dei corpi idrici:

- la proposta di incrementare nella zona lagunare e costiera il monitoraggio per caratterizzare meglio le interazioni tra acque sotterranee e acque marine
- la richiesta di un portale interattivo che faciliti l’accesso ai dati di monitoraggio
- la proposta, avanzata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, di valorizzare nel redigendo piano le iniziative di monitoraggio sulla fauna ittica.

Rispetto al primo tema, il redigendo modello di bilancio idrogeologico (citato nel precedente paragrafo) conterrà, tra l’altro, una proposta di ottimizzazione delle reti di monitoraggio anche se la realizzabilità di tale proposta rimane comunque condizionata dalle risorse umane e finanziarie disponibili.

Rispetto al secondo contributo si rileva che l’accesso ai dati di monitoraggio dei corpi idrici è già assicurato dalle competenti Agenzie di protezione ambientale, relativamente alle acque di competenza territoriale, mediante apposite pagine tematiche dei rispettivi siti web.

L’Autorità di bacino, in relazione alle specifiche competenze di soggetto di coordinamento delle attività di pianificazione, provvederà all’aggiornamento, sul proprio sito web istituzionale, del Geoportale del Piano denominato “EasyWater”.

La proposta della Provincia Autonoma di Bolzano è stata accolta. La relazione di piano è stata integrata in tal senso.

1.4.4 Classificazione dei corpi idrici

(prot. 5658, 5671, 6325)

Sul tema della classificazione dei corpi idrici, alcuni contributi mettono in evidenza il permanere di corpi idrici in stato ambientale sconosciuto; si chiede la ragione di questa circostanza.

Occorre premettere che, tra i due Piani di gestione delle acque (quello del 2015 e quello del 2021), funzionalmente all'adeguamento ai criteri nazionali per l'analisi delle pressioni, sono stati modificati le soglie e/o i criteri di significatività di alcune pressioni antropiche. Inoltre, in alcuni casi, sono state realizzate nuove opere responsabili di variazioni del quadro delle pressioni significative.

La scelta della rete di monitoraggio su base sessennale si prefigge, nei limiti delle possibilità delle Amministrazioni ed Agenzie ambientali, di massimizzare il numero di corpi idrici classificati, anche attraverso il ricorso al raggruppamento.

Il raggruppamento viene effettuato, ai sensi del punto A.3.3.5 dell'Allegato 1 alla Parte terza del D.Lgs n.152/2006, riunendo nel medesimo gruppo corpi idrici analoghi per categoria, tipizzazione, pressioni, obiettivi e categoria di rischio.

La modifica delle pressioni significative, con la conseguente modifica dei gruppi di corpi idrici analoghi, ha di fatto alterato il numero di corpi idrici classificabili per raggruppamento o giudizio esperto. Tali aspetti, abbinati fra l'altro alla impossibilità tecnica di monitorare alcuni corpi idrici (difficoltà di accesso, assenza di acqua, ecc.) ed alle effettive possibilità di monitoraggio che non permettono oggettivamente di monitorare con completezza tutti i corpi idrici, non hanno permesso di provvedere alla loro integrale classificazione.

Pertanto, una quota di corpi idrici nel distretto rimane attualmente in stato sconosciuto. Per l'ambito in questione, di competenza della Regione Veneto, ARPAV opera con continuità, al fine di approfondire progressivamente, in ragione delle risorse disponibili, le situazioni di classificazione scoperte, anche rimodulando, eventualmente, la rete di campionamento.

1.4.5 Analisi delle pressioni

(prot. 3414, 3941, 5372, 5389)

Riguardo all'analisi delle pressioni, i contributi pervenuti riguardano, in prevalenza, ulteriori affinamenti sviluppati nel 2021 dalle Amministrazioni competenti, sulla base di una più approfondita analisi degli elementi fisico-chimici, biologici ed idromorfologici che concorrono alla definizione dello stato ecologico, ovvero dei superamenti degli standard di qualità ambientale.

Con specifico riferimento alla consultazione pubblica, un articolato contributo è quello che riguarda l'analisi delle pressioni sviluppata dalla Provincia Autonoma di Bolzano sul territorio di propria competenza.

Tale contributo è pressochè interamente riferito al Piano di tutela delle acque recentemente approvato dall'Amministrazione provinciale il quale, a detta dell'Osservante, riporterebbe un quadro delle pressioni sui corpi idrici derivanti dall'utilizzo idroelettrico non corrispondente alla situazione attuale. Si richiede pertanto che la redigenda documentazione del Piano di gestione consideri la situazione reale ivi rappresentata.

In merito a quanto sopra esposto, sentita anche nel merito l'Amministrazione coinvolta, si rileva quanto segue.

L'analisi delle pressioni è volta ad inquadrare le criticità eventualmente riguardanti i corpi idrici nel loro complesso, definendo le situazioni che richiedano un monitoraggio più attento o che possono presentare il rischio di non raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale.

Nella redazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque detta analisi fa esplicito riferimento alla Linea Guida elaborata da ISPRA (Linee Guida SNPA 11/2018), come dettagliatamente descritto nei Volumi 2 e 2/a della relazione di piano. Scopo della linea guida è quello di favorire l'armonizzazione delle metodologie di analisi a scala nazionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- adozione di un criterio univoco ed ufficiale di tipologie di pressione da considerare
- adozione di indicatori quali-quantitativi e di soglie di significatività

Con riguardo al primo aspetto le pressioni sono articolate su diversi livelli di dettaglio, coerentemente alla schematizzazione fissata dalla "WFD Reporting Guidance 2016" presa a riferimento per l'analisi delle pressioni del precedente ciclo di pianificazione e confermata nella più recente Reporting Guidance 2022. Il primo livello di dettaglio prevede la distinzione delle pressioni nei seguenti gruppi:

- pressioni da fonti puntuali
- pressioni da fonti diffuse
- prelievi idrici
- alterazioni morfologiche e regolazioni di portata
- altre pressioni.

Per ogni gruppo viene poi proposto un secondo livello di dettaglio, che meglio descrive natura e genesi delle fonti di pressione. Le pressioni di tipo idromorfologico hanno la peculiarità di avere un terzo livello di dettaglio, che tuttavia la Linea Guida nazionale non considera in quanto non strettamente funzionale alla definizione di indicatori/soglie.

L'Autorità di bacino nel 2019 si è fatta promotrice di una serie di incontri tecnici tra funzionari delle Regioni, delle Province Autonome e delle Agenzie di protezione ambientale per l'individuazione coordinata alla scala distrettuale dei criteri di significatività delle pressioni. Gli esiti di tale attività di carattere metodologico sono riportati nell'Allegato 2/a.

La significatività della pressione "*prelievi per uso idroelettrico*" è identificata da due indicatori: l'indicatore di portata e l'indicatore di sottensione. L'indicatore di portata è dato dal rapporto tra portate medie di concessione e la portata naturale o naturalizzata del corpo idrico. L'indicatore di sottensione è dato dal rapporto tra la somma delle sottensioni di un dato corpo idrico e la lunghezza del corpo idrico stesso.

La significatività della pressione morfologica legata alla presenza di dighe/barriere fa riferimento all'indicatore di alterazione idromorfologica IQM; in caso di indisponibilità del predetto indicatore, è ammesso tuttavia il giudizio esperto da parte della competente Amministrazione sulla base della presenza/assenza di opere trasversali a forte impatto sul corpo idrico.

Il fenomeno dell'hydropeaking appartiene tipologia di pressioni 4.3 "Alterazione idrologica". Il Piano di gestione fissa il campo di potenziale interesse agli invasi con bacino di accumulo maggiore di 100.000 mc demandando la valutazione di significatività alla competente Amministrazione, attraverso giudizio esperto adeguatamente motivato.

L'approccio a tal riguardo applicato dalla Provincia Autonoma di Bolzano fa riferimento alle determinazioni del Piano di Tutela (Volume C, § 2.4.3) che assegna una pressione potenzialmente significativa ai corpi idrici con oscillazioni superiori a 1:4 demandando tuttavia l'individuazione della pressione "reale" alla valutazione sito-specifica di dati rilevati in campo, alla letteratura di settore e a tutte le conoscenze a disposizione dell'Amministrazione.

Monitoraggio: Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque assume quale periodo di sessennale di riferimento il periodo 2014-2019, suddiviso nei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Il Piano di tutela delle Acque della Provincia di Bolzano, anticipando di circa un anno il secondo aggiornamento del Piano di gestione ha assunto quale periodo di riferimento il 2014-2016, cioè l'ultimo ciclo completato che poteva essere preso in considerazione. L'Amministrazione, sentita nel merito, assicura che con l'approvazione del Piano di gestione, i dati del Piano di tutela delle acque saranno sottoposti ad aggiornamento allo scopo di rendere i due strumenti programmatici allineati e coerenti.

Classificazione dei corpi idrici della Provincia Autonoma di Bolzano basata su giudizio esperto:

In generale i dati relativi alla classificazione dei corpi idrici nella Provincia di Bolzano sono riferiti a risultati di monitoraggio e studi specifici, eseguiti da specialisti esterni oppure su punti di monitoraggio non appartenenti al programma di monitoraggio ufficiale.

Il giudizio esperto è stato applicato quando non erano disponibili i risultati di tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente (DM 260/2010 e D.lgs 152/2006) e nei casi in cui non veniva raggiunto un sufficiente stato quali-quantitativo della popolazione ittica secondo il PGUAP.

Il giudizio esperto sullo stato di qualità è stato anche applicato quando gli indicatori ambientali erano relativamente bassi o vicini ai limiti buono/sufficiente.

Il Piano di tutela delle acque nelle specifiche schede dei corsi d'acqua ha inserito le relative giustificazioni e spiegazioni. Fermo restando che i dati ambientali correlati sono pubblici e quindi, seguendo le procedure amministrative previste, sono visionabili e considerando che una classificazione richiede una complessa interpretazione di una moltitudine di dati, non era opportuno citare per ogni corpo idrico indicato nel Piano le specifiche fonti.

Va menzionato che la Linea guida del SNPA 11/2018 prevede che "l'inadeguatezza dei dati disponibili rende difficile un'analisi di tipo quali-quantitativo, per cui in molti casi ci si limita a valutazioni qualitative e per l'attribuzione della significatività si ricorre frequentemente al giudizio esperto."

In relazione all'assegnazione tramite giudizio esperto dello stato chimico buono per i laghi della Provincia di Bolzano, la competente Amministrazione rileva che è stata applicata la metodologia nazionale dell'analisi della pressione, che prevede che per i laghi che non risultano avere un rischio correlato a sostanze prioritarie non sia necessario provvedere a uno specifico monitoraggio e che quindi che lo stato sia buono. Stessa argomentazione vale per lo stato buono assegnato per gli inquinanti specifici.

Regolamentazione dell'hydropeaking e possibilità di esenzione

La Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio PTA specifiche misure di mitigazione delle oscillazioni idroelettriche a valle degli impianti idroelettrici (Volume F, § 6.8).

Le disposizioni formulate lasciano ampia possibilità di tener conto delle considerazioni socioeconomiche. Si rimanda infatti alle "misure puntuali previste o in fase di attuazione per mitigare gli effetti negativi delle oscillazioni di portata" contenute nelle specifiche schede dei corpi idrici interessati precisando che "in parte le misure formulate sono riprese dai piani ambientali relativi alle grandi derivazioni idroelettriche."

Inoltre "per concessioni superiori a 220 kW, che determinano oscillazioni di portata con un rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale superiore a 1:3, va dimostrata in uno specifico studio limnologico la compatibilità ambientale dell'oscillazione di portata. Nello stesso studio vanno presentate misure migliorative della struttura del corso d'acqua coinvolto e/o misure gestionali atte a mitigare l'effetto del hydropeaking al fine di renderlo compatibile con l'obiettivo ambientale. Tali misure vanno realizzate da parte del concessionario."

Da tali studi emergono anche i costi correlati con tali misure, creando di fatto i presupposti per poter eventualmente applicare una deroga secondo l'art. 4, comma 5 della DQA 2000/60/CE.

Si ricorda infine, quale considerazione di carattere generale, che l'art. 176, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 fa salva, sulle disposizioni di cui alla Parte terza del decreto medesimo, l'autonomia statutaria delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

1.4.6 Analisi economica

(prot. 5673)

Nell'ambito della consultazione pubblica si è osservato che l'analisi economica costituente parte integrante del progetto di Piano non fa cenno all'applicazione del principio economico del recupero del costo e del "chi inquina paga" per finanziare gli interventi di riqualificazione dei fiumi e degli altri ambienti acquatici.

Si precisa che nel corso del 2021 l'analisi economica è stata ulteriormente integrata, grazie ai contributi pervenuti da parte delle Autorità competenti per le diverse tipologie d'uso della risorsa idrica.

In tale contesto è stata data maggiore evidenza al succitato principio economico, evidenziando in particolare gli strumenti adottati in tal senso dalle Amministrazioni regionali e provinciali.

1.4.7 Autorità competenti

(prot. 5531, 5604, 6824)

Sul tema delle "autorità competenti", alcuni contributi emersi nell'ambito della consultazione pubblica chiedono che sia precisato il ruolo assunto dall'Autorità per la Laguna di Venezia.

Il documento di Piano, coerentemente alle indicazioni della DQA (Allegato VII, sezione A, punto 10) è stato integrato, nella sua stesura finale, da un'apposita sezione dedicata alle Autorità competenti.

In tale volume viene data evidenza dei compiti attribuiti al nuovo soggetto istituzionale, precisando tuttavia che l'Autorità, istituita nell'agosto 2020, non risulta ad oggi ancora operativa.

Si riporta uno stralcio dell'art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che definisce nel dettaglio le competenze dell'Autorità per la Laguna di Venezia.

"All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque, alla gestione del rischio di alluvioni e alle tutele di cui alle cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In particolare l'Autorità:

- 1) *approva, nel rispetto del piano generale degli interventi, tenuto conto*
 - *dei programmi triennali di intervento,*
 - *dei piani di gestione delle acque,*
 - *dei piani di gestione del rischio di alluvioni,*
 - *del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché*
 - *dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),*
 - *il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;*

- 2) *assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;*
- 3) *svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare;*
- 4) *provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;*
- 5) *svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE;*
- 6) *svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;*
- 7) *assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;*
- 8) *svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna;*
- 9) *assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;*
- 10) *provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;*
- 11) *provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;*
- 12) *assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché la riscossione delle relative tasse;*
- 13) *assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;*
- 14) *assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;*
- 15) *esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;*
- 16) *rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;*
- 17) *rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche;*

18) *valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;*

19) *verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.*

L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati."

In attesa dell'avvio dell'operatività del nuovo soggetto istituzionale, continua ad operare il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.

1.4.8 Pianificazioni coordinate

(prot. 5531, 5604, 5673, 6824)

Con riguardo al tema del coordinamento delle pianificazioni di settore, i rilievi sollevati nella fase di consultazione pubblica riguardano due aspetti:

- la sinergia tra il Piano di gestione delle acque ed il Piano di gestione del rischio di alluvioni;
- il rapporto tra Piano morfologico della Laguna e Piano di gestione delle acque.

Sul primo tema, il Piano di gestione delle acque intende confermare alcune delle misure non strutturali già previste nel precedente ciclo di pianificazione; si fa riferimento in particolare alle "misure per evitare perdite significative degli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale" di cui al Capitolo 22 del Volume 6 della relazione di Piano:

- Piattaforme informative ai fini di tutela ambientale (M41_3)
- Protocolli operativi ai fini di tutela ambientale (M42_3)
- Preparazione e formazione ai fini di salvaguardia ambientale (M42_7).

Si rimanda inoltre, per quanto occorre, al pertinente registro delle misure individuali.

Nel ciclo di pianificazione di prossimo avvio (2021-2027) si prevede di rafforzare ulteriormente gli elementi di sinergia tra Piano di gestione delle acque e Piano di gestione del rischio di alluvioni, attraverso due importanti misure:

- la predisposizione di un robusto approccio metodologico per dare piena applicazione alle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della Direttiva Quadro Acque; tale approccio metodologico rappresenterà lo strumento cardine per garantire la piena conformità delle opere di mitigazione del rischio idraulico rispetto ai principi ed agli obiettivi dettati dalla Direttiva Quadro Acque. L'Autorità di bacino distrettuale ha promosso la costituzione di un Tavolo Tecnico formato dai Soggetti Istituzionali che fanno parte della Conferenza Operativa, funzionale ad assicurare la necessaria inter-diciplinarietà di tale approccio.
- la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti, in attuazione delle indicazioni dell'art. 117, comma 2-quater del D.Lgs. 152/2006.

Scopo del programma è appunto quello di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione. Il programma di gestione dei sedimenti avrà l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti

nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.

Il programma di gestione dei sedimenti dovrà essere costituito dalle seguenti tre componenti individuate dal legislatore:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui al punto seguente;

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito sarà prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, dovrà avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare dovrà essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua dovranno essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua sarà da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.

Anche il secondo tema (rapporto tra Piano morfologico e Piano di gestione delle acque) è stato meglio focalizzato nella relazione di piano, nel volume dedicato alla pianificazione coordinata.

Il *"Piano morfologico"* ha in realtà una genesi molto diversa da quella del *"Piano di gestione delle acque"*.

Il disastroso evento d'acqua alta del 4 novembre 1966 mise in luce la fragilità e la precarietà dell'intero sistema lagunare sollecitando la necessità di interventi di salvaguardia nella laguna e nella città di Venezia, regolati dalle *"Leggi Speciali"* (L. n. 171/1973, L. n. 798/1984, L. n. 139/1992).

Lo Stato, attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia e il suo concessionario elaborò un piano unitario di interventi (Piano Generale degli Interventi), articolato secondo linee di azione distinte, ma in reciproca relazione: la difesa dalle Acque Alte;

- la difesa dalle mareggiate con il *"Progetto per il Rinforzo dei Litorali"*;
- il recupero della morfologia lagunare con il *"Progetto degli Interventi per il Recupero Morfologico"*;
- il risanamento ambientale con il *"Progetto degli Interventi per l'arresto e l'inversione del degrado"* e il *"Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca all'espansione di marea"*.

Il documento *"Interventi per il Recupero Morfologico della laguna - Progetto di massima"*, approvato nel 1993, individuava una serie di interventi finalizzati al controllo dell'evoluzione morfologica negativa dell'ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassofondali, interrimento dei canali, perdita di diversità biologica e modificazioni nelle comunità animali e vegetali.

In seguito all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e dei risultati degli interventi realizzati, venne richiesto lo sviluppo del Piano Generale degli Interventi, compresi gli interventi di recupero morfologico, secondo specifiche linee d'azione tese al ripristino e alla conservazione dei processi naturali che caratterizzano l'ambiente lagunare e che concorrono a migliorare le capacità di resistenza e di resilienza dell'ambiente lagunare, favorendo processi di rinaturalizzazione.

Successivamente, nel 2001, il Consiglio dei Ministri chiese di procedere all'aggiornamento del Piano Generale degli interventi sulla base dei seguenti obiettivi specifici:

- individuazione e definizione degli interventi in laguna necessari per conseguire l'ottimizzazione del ricambio mare-laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;
- Potenziamento degli interventi diretti alla riattivazione dei dinamismi naturali della laguna;
- Contrasto delle azioni attualmente riscontrate come direttamente distruttive dell'ambiente lagunare e del patrimonio storico artistico ed archeologico;
- Realizzazione delle opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori.

Nei tre anni successivi fu predisposto il documento "Studi di base, linee guida e proposte di intervento del Piano morfologico" approvato dal Magistrato alle Acque nel novembre del 2004, che contiene un'analisi e una proposta di interventi prioritari di carattere morfologico. L'Ufficio di Piano nel 2005 valutò i documenti prodotti, esprimendosi con un articolato parere, che riguarda, oltre che le questioni propriamente morfologiche, anche alcune questioni di carattere strategico attinenti alla pianificazione territoriale su ampia scala.

In particolare, le richieste dell'Ufficio di Piano ampliano gli obiettivi iniziali: dal risanamento della struttura fisica della laguna (la morfologia appunto) alla individuazione sempre più accurata degli usi sostenibili per la laguna, affrontando anche alcuni problemi ecologici e paesaggistici che dovevano tener conto della sostenibilità degli scenari socioeconomici esistenti.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche nel 2017 ha promosso l'aggiornamento del Piano Morfologico, il quale è attualmente sottoposto alla procedura VAS.

Il Piano Morfologico deve, secondo il parere formulato dall'Ufficio di Piano nel 2005, *"tendere ad invertire il saldo del bilancio dei sedimenti della laguna e con esso le tendenze evolutive in atto; creare e rigenerare aree di transizione; migliorare la qualità dei sedimenti e dell'acqua; intervenire su alcune attività economiche rendendole più sostenibili"* e identificare *"misure di mitigazione delle cause riconducibili all'azione dell'uomo e responsabili del processo in atto di degrado della laguna e le misure di riduzione degli effetti negativi attraverso interventi di adattamento e di ricostituzione della morfologia compromessa"*.

In tal senso il Piano morfologico:

- concorre, attraverso le azioni di contenimento del degrado morfologico, a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici lagunari, ed in particolare del buono stato ecologico;
- assicura l'uso sostenibile delle acque lagunari, garantendo la compatibilità delle attività antropiche, ed in particolare della navigazione, con gli obiettivi ed i principi della direttiva quadro acque.

L'aggiornamento al Piano Morfologico per la laguna di Venezia, avviato dal 2016, tiene conto di recenti indicazioni dell'Ufficio di Piano, del parere n. 901/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle osservazioni di altri Enti territoriali emerse nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Il documento è stato ulteriormente revisionato sulla base del "parere motivato" espresso dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di data 21/3/2018.

Il procedimento di valutazione ambientale strategica troverà prossima formale conclusione con una nuova determinazione dei succitati due Ministeri.

1.4.9 Procedura VAS

(prot. 5531, 6151, 6824)

Alcuni rilievi presentati nella fase di consultazione pubblica riguardano la procedura VAS ed in particolare la richiesta di recepire integralmente le indicazioni pervenute dalla Commissione VAS-VIA nell'ambito del parere motivato di non assoggettabilità.

Quanto richiesto è stato puntualmente recepito nel documento di piano, come illustrato nel § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Volume.

1.4.10 Obiettivi ed esenzioni

(prot. 5602, 5604(2), 5658(2), 5746, 6014, 6151, 6258, 6824)

Sul tema degli "obiettivi ed esenzioni" i contributi si focalizzano sulle seguenti questioni:

- una prima questione riguarda l'applicazione della procedura 4.7 funzionale a riconoscere, eventualmente, un'esenzione rispetto all'obbligo di raggiungimento del buono stato ecologico per i corpi idrici interessati da nuove modifiche fisiche, a condizione che ricorrano determinate condizioni (prioritario interesse generale, assenza di alternative ambientalmente sostenibili, applicazione di ogni possibile misura di mitigazione);
- una seconda questione riguarda gli obiettivi non definiti nel Volume 7 dell'Appendice A del progetto di piano;
- una terza questione riguarda invece l'applicazione delle cosiddette deroghe e proroghe al raggiungimento del buono stato ambientale entro il 2027;
- vi sono infine aspetti specifici riguardanti il fiume Fratta-Gorzone ed il torrente But.

Con riguardo al primo tema, l'Autorità di bacino ha attivato un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un approccio metodologico condiviso per l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 7, della DQA. Il processo sarà articolato in due fasi:

- una prima fase finalizzata a verificare il rischio di deterioramento dello stato ecologico che può essere indotto da una nuova modifica fisica di un corpo idrico;
- una seconda fase, da sviluppare solo in caso di riscontro favorevole, avente l'obiettivo di verificare il soddisfacimento delle condizioni elencate dall'articolo 4, comma 7.

A regime, la procedura dovrà essere applicata a tutte le nuove modifiche fisiche dei corpi idrici, realizzate per finalità di difesa idraulica, di navigazione, di accumulo della risorsa idrica per tutti gli usi consentiti.

Per quanto riguarda la seconda questione (definizione degli obiettivi di cui all'Appendice A del volume 7) si precisa che gli obiettivi riportati sono riferiti ai corpi idrici e agli stati già classificati buoni (o elevati) e per i quali si prevede in futuro il mantenimento.

Ove non specificati, gli obiettivi non sono stati definiti, poichè riferiti a stati inferiori al buono e per tale ragione richiedenti un percorso di valutazione più articolato. Infatti, come spiegato al capitolo 3 (Orientamenti metodologici e prime indicazioni sugli obiettivi ambientali dei corpi idrici), la definizione di obiettivi ed esenzioni per queste casistiche è subordinata al perfezionamento delle misure in esito alla fase di consultazione pubblica. Con l'integrazione e l'affinamento del programma delle misure sono

state valutate in maniera più ampia e concreta le possibilità di risposta al quadro delle pressioni già individuato nella fase conoscitiva e dunque gli obiettivi effettivamente raggiungibili. Tali obiettivi sono stati integrati e argomentati nel Volume 7 del Piano di gestione.

Con specifico riguardo alla terza questione, riguardante l'applicazione dell'esenzione 4.4 (proroga) o 4.5 (deroga), la relazione finale del secondo aggiornamento di piano, innovando significativamente i contenuti del progetto di piano, detta criteri generali per la puntuale definizione degli obiettivi dei singoli corpi idrici, in coerenza con le linee generali dettate dai documenti di orientamento n. 20 e n. 36, elaborate nell'ambito della Common Implementation Strategy e con gli indirizzi del "Manuale dell'Analisi Economica" emanati dal Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda alle pertinenti sezioni della Relazione.

Con specifico riguardo alla possibilità che il fiume Fratta-Gorzone possa raggiungere l'obiettivo ambientale buono, si rappresenta che gli elementi di studio ed approfondimento prodotti su tale corpo idrico sono abbondanti, disponibili in molteplici documenti pubblici ed unanimemente concordi nell'attuale condizione del corpo idrico e nella scarsa possibilità che, nel prossimo sessennio, tale stato possa integralmente recuperare il gap ambientale rispetto allo stato buono.

Ciò nondimeno devono essere intraprese tutte le possibili misure tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili tali da consentire comunque un miglioramento della qualità ambientale.

Per quanto riguarda la richiesta di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, il programma delle misure, nell'ambito delle misure generali sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Volume 6, capitolo 11), già prevede, richiamandola dal dettato del testo unico ambientale, l'elaborazione di limiti di emissione più rigorosi per installazioni/impianti sottoposti ad AIA.

Deve essere tuttavia preventivamente verificato, ai fini dell'applicazione di tale misura, se gli impianti di depurazione conferenti al depuratore consortile A.r.i.c.a. e lo stesso scarico del depuratore consortile siano attualmente soggette a tale procedura.

La richiesta di deroga per il corpo idrico ITARW10TG04200030FR in relazione alle valutazioni argomentate da SECAB Società Cooperativa, sentita anche la competente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è accoglibile.

1.5 Riscontri riguardanti le osservazioni sulla "fase propositiva" del piano

1.5.1 Deflusso ecologico

(prot. 5701, 5226, 5232, 5255, 5452, 5453, 5521, 5556, 5563, 5578, 5607, 5614, 5746, 6359, 6824)

Il tema del deflusso ecologico rappresenta uno dei temi più frequentemente ricorrenti nei contributi pervenuti dalla consultazione pubblica.

Il motivo è legato al fatto che, a far data 1° gennaio 2022, la disciplina sul deflusso ecologico, già applicata sulle nuove istanze di derivazione, dovrà essere applicata per le derivazioni esistenti, limitatamente ai prelievi cosiddetti "significativi". Sono fatte salve eventuali specifiche determinazioni da parte delle autorità concedenti in esito ad attività di sperimentazione già concluse.

A tal riguardo il Piano di gestione delle acque integra nel proprio programma delle misure l'aggiornamento della Direttiva Deflussi Ecologici già approvata dalla Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 2 di data 14 dicembre 2017.

La nuova Direttiva:

- conferma in linea tecnica l'impostazione del "metodo distrettuale di riferimento", evidenziando specifiche determinazioni assunte dalle Amministrazioni sulla quantificazione dei parametri (in particolare il fattore di modulazione temporale M)
- fa sintesi delle molteplici iniziative di sperimentazione avviate sul territorio distrettuale nel quadriennio 2018-2021; a tale riguardo viene rilevata la necessità di un'attenta lettura degli esiti delle attività già concluse, di una ulteriore prosecuzione delle attività non ancora concluse e dell'avvio di ulteriori protocolli sperimentali nelle morfologie fluviali non ancora indagate;
- sviluppa, sulla base delle valutazioni rese dalle Amministrazioni, un'analisi di coerenza delle pre-vigenti metodologie regionali e provinciali rispetto alla metodologia distrettuale (metodo distrettuale di riferimento").

Nel confermare l'applicazione della disciplina sul deflusso ecologico per le nuove istanze, per le derivazioni già attive l'adeguamento alla disciplina avviene secondo criterio di progressività nel quadriennio 2022-2025.

Sono temporaneamente esentati dall'obbligo di adeguamento:

- le derivazioni significative o sistemi di derivazioni significative che sottendano direttamente tratti fluviali che sono oggetto di attività di verifica e sperimentazione ancora in corso; l'applicazione della relativa disciplina è subordinata al completamento delle attività ed alla lettura ed interpretazione, da parte dell'Autorità concedente, dei relativi esiti;
- i titolari di derivazioni che si facciano promotori di nuove attività di sperimentazione nel periodo 2022-2025

I soggetti gestori di derivazioni significative per uso irriguo che abbiano presentato, nell'ambito del presente Piano, apposite proposte progettuali di efficientamento della rete irrigua e dei servizi ecosistemici (cosiddetti "piani di implementazione") provvedono alla graduale applicazione della direttiva mediante il progressivo risparmio della risorsa idrica (si assume cioè che l'efficacia conseguita da tali interventi in termini di risparmio idrico debba tradursi nel rilascio di una pari quantità di risorsa idrica nel corpo idrico da cui viene esercitato il prelievo.

Sono fatte salve eventuali transitorie deroghe dall'applicazione della disciplina sul deflusso ecologico motivate sulla base dei criteri dettati dall'art. 4.5 della DQA.

Una seconda importante misura, complementare alla "*Direttiva Deflussi Ecologici*" è data dal "*Protocollo operativo per il territorio veneto*" sottoscritto tra Autorità di bacino distrettuale, Regione Veneto, ANBI Veneto, Enel Green Power ed ARPAV che impegna i firmatari a sviluppare un articolato programma di attività, i cui elementi fondanti sono:

- la prosecuzione dei programmi di indagine sperimentale sul deflusso ecologico, già avviati sul territorio regionale e/o di nuova impostazione;
- l'elaborazione del bilancio idrico ed idrogeologico dei bacini idrografici di Piave, Brenta-Bacchiglione, Sile, bacino scolante nella laguna di Venezia e Livenza, nella considerazione dell'elevata conflittualità degli usi della risorsa idrica propria di questi territori;
- l'attuazione del "Programma di implementazione degli interventi" già individuati nel Piano di gestione delle acque, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie;
- la graduale applicazione del deflusso ecologico a valle delle cosiddette sezioni significative, laddove risulti garantito il raggiungimento dell'obiettivo del corpo idrico con un impatto socio-economico sostenibile salvo il caso in cui sia data dimostrazione che tale applicazione determina un impatto socio-economico non sostenibile e comunque maggiore del beneficio ambientale conseguibile attraverso il deflusso ecologico;

- la predisposizione dei Piani di gestione della siccità, funzionale ad assicurare la migliore allocazione della risorsa per l'uso irriguo al verificarsi di eventi di carenza idrica e/o di siccità;
- l'individuazione degli elementi conoscitivi prodromici al rinnovo delle concessioni di derivazione irrigua giunte a scadenza con scadenza prevista nel sessennio 2022-2027.

Il protocollo impegna i soggetti sottoscrittori a concorrere al fattivo perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, attraverso un coordinato insieme di iniziative, secondo i rispettivi ruoli e competenze.

1.5.2 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici

(prot. 3336, 3639, 3661, 3664, 3682, 3684, 3702, 4148, 5607, 5673, 6359(2))

Il progetto di piano, nell'ambito del Programma delle misure, aveva posto in evidenza il tema dei cambiamenti climatici. Una specifica *"analisi di rischio degli utilizzi irrigui connesso ai cambiamenti climatici e definizione delle misure di adattamento"* ha approfondito le criticità connesse agli eventi siccitosi, alle conseguenti ripercussioni sull'attività agricola per proporre efficaci misure di adattamento da applicare sul territorio distrettuale, salvaguardando le attività in esso presenti ed assicurando allo stesso tempo il rispetto dei principi ed obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

A tale scopo il progetto di Piano ha individuato un abaco di *"misure di adattamento tipo"* che intervengono sulle diverse componenti che generano il rischio. Il progetto demandava ad una seconda fase, da sviluppare nel 2021, la più puntuale individuazione delle misure di adattamento.

Coerentemente a tale indirizzo, nella fase di consultazione pubblica sono stati numerosi gli Enti Irrigui che hanno fatto pervenire le proprie proposte di misure di adattamento, che contribuiranno ad integrare le misure individuali già precedentemente definite.

1.5.3 Misure sulla gestione dei sedimenti

(prot. 5531, 5532(3), 5614, 5658(3), 5665, 5669(2), 6824)

Numerosi contributi emersi nella fase di consultazione pubblica enfatizzano l'assenza, nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque, del cosiddetto "programma di gestione dei sedimenti", in conformità di quanto disposto dall'art. 117, comma 2-quater del D.Lgs. 152/2006¹.

¹ 2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo

Come indicato dal dettato normativo, il Programma di gestione dei sedimenti rappresenta lo strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali e deve dunque essere redatto in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. Rappresenta pertanto una tipica misura win-win.

Si evidenzia che la redazione del programma di gestione dei sedimenti, per espressa volontà del legislatore, è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso.

Tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.

Il quadro conoscitivo sopra sommariamente delineato richiede necessariamente di aggiornare, aggiornandola, l'informazione sulla morfologia fluviale del reticolo fluviale distrettuale, tenuto anche conto che il carattere torrentizio di una buona parte del sistema idrografico induce una variabilità morfologica molto spiccata.

Da qui l'esigenza, preventivamente alla elaborazione del programma, di condurre specifiche attività di rilievo morfologico, supportate dalle più recenti tecnologie LIDAR.

Col "Piano Operativo Ambiente" di recente avvio, finanziato con le risorse del Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020, l'Autorità di bacino ha potuto avere accesso alle risorse necessarie per aggiornare

conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.

l'informazione morfologica sul reticolo idrografico principale del Piave e del Brenta. Si prevede che le attività potranno avere compimento entro il 2025.

Per le ragioni sopra esposte non è stato possibile integrare il programma di gestione dei sedimenti nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque; tuttavia, il programma delle misure ne prevede l'elaborazione nel prossimo sessennio pianificatorio (2022-2027). L'attuazione della misura sarà condotta con gradualità, anche in funzione del livello di aggiornamento dell'informazione morfologica e della disponibilità di modellistica idrodinamica adeguata alla rappresentazione dei processi di trasporto solido.

Nell'ambito della consultazione pubblica è stato più volte richiamata la necessità della gestione unitaria dei sedimenti, tale cioè da comprendere la disciplina di gestione degli invasi montani; l'esigenza è condivisibile, ma va considerato che tale tema comporta la doverosa considerazione non solo degli aspetti morfologici indotti dalla dinamica fluviale ma anche l'attenta valutazione della qualità dei sedimenti, tenuto conto che numerosi invasi montani sottendono aree discretamente urbanizzate con presenza di importanti insediamenti produttivi (valga, a titolo di esempio, il caso del Distretto Occhialeria del Bellunese, nel bacino del fiume Piave).

1.5.4 Misure idromorfologiche e di riqualificazione fluviale

(prot. 5658(2), 5673(2), 5746(8))

Con riferimento alle misure idromorfologiche viene riscontrata:

- la mancanza di una dettagliata indicazione e descrizione degli interventi di ripristino della continuità longitudinale e di rimozione delle opere trasversali;
- la carenza di elementi di approfondimento e analisi costi-benefici per valutare l'efficacia degli interventi di rimozione/adattamento delle opere trasversali
- la mancata considerazione di nuove pressioni idromorfologiche indotte da impianti idroelettrici in fase di progetto
- la mancanza di "nature-based solutions" o "natural water retention measures", salvo alcune misure specifiche nelle Province di Bolzano e Trento
- la genericità delle misure per la continuità idrobiologica (passaggi per i pesci)
- la carenza di interventi di riqualificazione fluviale e la conseguente necessità di migliorare gli interventi di difesa idraulica, mediante opere di difesa più eterogenee e la creazione di mesohabitat acquatici idonei alla fauna ittica ovvero opere di rinverdimento spondale.

Rispetto a quanto sopra sinteticamente esposto si rileva quanto segue:

Il Piano di gestione delle acque rappresenta uno strumento pianificatorio di area vasta. Tenuto conto dell'ampiezza del territorio distrettuale notevole è lo sforzo compiuto nella fase di aggiornamento del piano di integrare il quadro conoscitivo relativo alle pressioni, stato ambientale e programma delle misure, declinando tali elementi alla scala di corpo idrico, come richiesto dalla DQA.

La valutazione di tutte le pressioni, tra cui le alterazioni morfologiche, non può che basarsi sullo stato di fatto, nella consapevolezza che la periodicità sessennale di aggiornamento del Piano comunque assicura comunque una buona capacità di monitoraggio delle azioni di piano ed un'eventuale "riaggiustamento" delle possibili risposte.

La possibilità di adottare "nature-based solutions" oppure "natural water retention measures" è spesso condizionata dal livello di urbanizzazione del territorio e quindi dalla possibile interferenza con preesistenti elementi insediativi. Va rilevato che, anche nel territorio di pianura dove il

condizionamento dell'urbanizzazione si fa più forte, sono numerosi gli interventi di ripristino ambientale proposti dagli Enti irrigui.

Si fa riferimento in particolare:

- agli interventi di fitodepurazione (codici SBI_ARS_016, SBI_ARS_018, SBI_ARS_019, SBI_ARS_020)
- agli interventi in aree umide ed in parchi urbani (SBI_ARS_013 SBI_ARS_041)
- agli interventi di ripristino di officiosità risorgive e connesse funzionalità ecologiche (SBI_ARS_042)
- agli interventi di ingegneria naturalistica e di rinaturalizzazione (SBI_PIA_026, SBI_PIA_039, SBI_PIA_027, SBI_PIA_028, SBI_PIA_031, SBI_PIA_035, SBI_PIA_036, SBI_PIA_037, SBI_PIA_038, SBI_APO_002)
- agli interventi di creazione di fasce tampone, boschetti, ripristini ambientali (SBI_VOR_016)

La numerosità di tali interventi può apparire ancora modesta rispetto ai più tradizionali interventi di ingegneria "classica"; il tema della "eco-sostenibilità" delle opere di difesa idraulica rappresenta indubbiamente una delle più importanti sfide della pianificazione distrettuale e condizione imprescindibile per una più stretta sinergia tra Piano di gestione delle acque e Piano di gestione del rischio di alluvioni.

Alcune misure orientate in tal senso sono comunque programmate nel prossimo ciclo di pianificazione:

- la costituzione di una banca dati distrettuale delle opere di alterazione morfologica
- l'elaborazione di un approccio metodologico per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 4, comma 7 della DQA; tale procedura, riguardante nuove modifiche fisiche dei corpi idrici, impone in sede di progettazione un'attenta verifica delle possibili alternative progettuali che possano costituire un'alternativa ambientalmente migliore e comunque l'applicazione di ogni possibile misura di mitigazione; in carenza di indicazioni di rango nazionale, è allo studio un approccio metodologico applicabile alla scala territoriale distrettuale.

Nel "Programma di gestione dei sedimenti", già previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 152/2006 ed inserito quale misura di piano nel prossimo ciclo pianificatorio, potranno trovare eventualmente collocazione alcune delle proposte presentate dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia all'interno della consultazione pubblica. In particolare:

- cartografare le superfici di laminazione naturale prima dei fenomeni di antropizzazione;
- cartografare i vari tipi di alterazione morfologica;
- redigere un piano di rinverdimento delle sponde erose;
- redigere un piano per la manutenzione delle fasce di vegetazione;

subordinatamente alle informazioni che potranno essere rese disponibili dalle competenti amministrazioni regionali.

1.5.5 Integrazione delle misure per Venezia

(prot. 5531(8), 6824)

I contributi pervenuti sulle misure per Venezia sottolineano numerosi elementi di criticità sulle proposte di intervento, sintetizzabili come di seguito esposto:

1. il piano non dà adeguato riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione Europea circa l'applicazione della procedura dettata dall'art. 4, comma 7, della direttiva;

2. non viene considerata la possibilità estromettere dalla laguna il traffico petrolifero e di collocare a mare una o due boe galleggianti collegate all'entroterra con pipeline oppure di verificare la possibilità di sbarcare i prodotti petroliferi a Ravenna e di farli giungere via condutture esistenti a Porto Marghera;
3. non viene considerata la dismissione e rinaturalizzazione dell'area lagunare della darsena di San Leonardo e delle casse di colmata, come previsto dal PALAV vigente dal 1995 e come avviato con la riapertura dal 1987 al 1994 dei canali precedentemente interrati nelle casse di colmata B, D ed E;
4. non viene considerata la possibilità di articolare il piano con prescrizioni sulla gestione dei natanti, anche mediante un piano complessivo della mobilità lagunare, soprattutto e prioritariamente sulla riduzione della velocità della navigazione in laguna, nei canali portuali e nei canali di maggiori dimensioni;
5. la proposta di piano contiene episodici interventi di contrasto alle forzanti descritte
6. la proposta di piano non considera le più recenti disposizioni legislative relative alla croceristica veneziana intervenute successivamente alla sua adozione
7. sarebbe di competenza del Piano di gestione la definizione dei tempi di programmazione e attuazione del nuovo terminal crociere e l'individuazione delle aree compatibili o non compatibili per tale utilizzo
8. spetterebbe al Piano di gestione definire la realizzabilità degli approdi temporanei
9. il Piano di gestione dovrebbe esprimersi sul provvedimento di modifica e arretramento delle banchine, opere di urbanizzazione e scavo del canale.

Risposte al rilievo n. 1

Le richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione Europea riguardano due diverse misure:

- i progetti infrastrutturali di modifica dei canali di navigazione nella laguna di Venezia;
- i progetti infrastrutturali per migliorare il controllo delle inondazioni nella laguna di Venezia.

Sulla prima questione si rileva che i progetti infrastrutturali evocati nell'ambito della consultazione pubblica costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del Piano morfologico; tale strumento è attualmente in procedura VAS; il parere motivato espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha infatti ravvisato la necessità di una radicale revisione complessiva del Piano, allo scopo di conformarlo alle osservazioni ed ai pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale.

In particolare, il parere motivato ha richiesto nuovi approfondimenti riguardanti:

- la gestione dell'instabile rapporto fra assetti idromorfologici, strutture eco-sistemiche ed usi della laguna (questi ultimi connessi in particolare alla portualità, al traffico acqueo ed alla pesca) sviluppando "scenari di interazione" tra lo sviluppo delle attività antropiche/economiche e l'evoluzione/capacità portante della laguna e le relative strategie da perseguire al fine di garantire la sostenibilità delle attività antropiche a lungo termine;
- la "correlazione" tra il sistema pianificatorio di riferimento delle attività portuali e le attività derivanti dall'attuazione dei progetti di particolare rilevanza;
- la definizione di una programmazione generale e contribuire ad una visione complessiva a lungo termine;
- una chiara definizione degli interventi gestionali e strutturali ritenuti realmente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia morfologica della Laguna

- il coordinamento della proposta di piano con l'attuazione del Piano di gestione delle acque, in considerazione della stretta correlazione tra i due strumenti, anche prevedendo un'armonizzazione dei cicli di pianificazione

Con particolare riguardo alle strutture morfologiche artificiali per limitare il trasporto dei sedimenti verso i canali principali, il parere motivato ha richiesto un'analisi degli effetti degli interventi su parametri abiotici (circolazione idrica, tempi di residenza, ecc.) che maggiormente condizionano l'ossigenazione delle acque e, più in generale la vivificazione lagunare; ha anche disposto una valutazione più approfondita degli eventuali effetti delle strutture morfologiche sulle comunità biologiche, mediante un'analisi in termini di habitat, tenendo conto che l'ambito lagunare fa parte della Rete Natura 2000.

Un elemento cardine del parere motivato è l'obbligo che la revisione complessiva della proposta di piano sia effettuata a seguito della nuova normativa sul "protocollo fanghi", ritenuta necessaria affinché la movimentazione dei sedimenti lagunari avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di tutela ambientali.

La puntuale osservanza delle prescrizioni sopra sommariamente richiamate configura, di fatto, ancorché non esplicitamente dichiarata, una procedura valutativa coerente con il dettato dell'articolo 4, comma 7, poiché consente di verificare:

- gli eventuali effetti delle opere sui parametri abiotici e sulle comunità biologiche, e quindi il potenziale rischio di deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici interessati
- se ricorrano i presupposti indicati dal legislatore comunitario per l'eventuale esenzione (applicate tutte le possibili misure di mitigazione, prioritario interesse pubblico, vantaggi per la salute/sicurezza umana e lo sviluppo sostenibile, assenza di soluzioni alternative migliori sul piano ambientale).

L'elaborazione di una procedura codificata e condivisa che supporti l'applicazione dell'esenzione a norma dell'articolo 4.7 della direttiva riveste peraltro carattere di assoluta priorità per un'ampio spettro di interventi, qualora di possa ragionevolmente temere il rischio di un impatto negativo sullo stato ambientale ed il conseguente deterioramento dello stato ecologico.

Per questo l'Autorità di bacino distrettuale ha costituito un Gruppo di lavoro formato dai Soggetti istituzionali rappresentati nella Conferenza Operativa avente lo scopo di elaborare una proposta metodologica condivisa e applicabile quantomeno sul territorio distrettuale.

Tale proposta metodologica troverà ovviamente integrazione all'interno dei percorsi autorizzatori già codificati (valutazione di impatto ambientale, procedimento autorizzativo unico regionale, valutazione ambientale strategica, valutazione d'incidenza, autorizzazione idraulica) e regolamentati dalle discipline di rango statale, regionale e provinciale.

L'applicazione della procedura 4.7 potrà anche trovare idonea collocazione all'interno del processo di valutazione di impatto ambientale, alla quale devono essere verosimilmente sottoposti gli interventi in argomento.

Si ribadisce in ogni caso che gli interventi di carattere morfologico nelle acque lagunari devono conformarsi ai principi di sperimentabilità, reversibilità e gradualità richiamati nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 201 del 1982.

Circa il secondo tema (controllo delle inondazioni nella laguna di Venezia), la presente relazione di piano viene integrata, nell'appendice A del Volume 6 - "Programma delle misure" da una dettagliata disamina delle iniziative di studio e monitoraggio adottate sin nella fase di cantiere delle opere e dei primi studi condotti nel 2020 sugli impatti reali della chiusura delle opere alle bocche di porto.

Con specifico riguardo alla mancata applicazione dell'art. 4.7, si rappresenta che l'iter progettuale del MoSE ha avuto avvio nel 1981 con l'elaborazione del progetto di massima; l'apertura dei cantieri è

avvenuta nel 2003. Pertanto, alla data di pubblicazione del primo Piano di gestione delle Acque (2009), l'intervento di difesa dalle acque alte era già ampiamente avviato.

Risposte ai rilievi n. 2 – 3 – 6 - 7 – 8 - 9

E' opportuno ricordare che il Piano di gestione delle acque rappresenta piano di settore di carattere ambientale che persegue i seguenti scopi:

- impedire un ulteriore deterioramento delle acque, proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze inquinanti;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedendone l'aumento;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità.

Nell'affrontare il delicato tema della salvaguardia ambientale della laguna di Venezia, il Piano sviluppa un'analisi delle "forzanti" che costituiscono causa del degrado morfologico lagunare prefigurando alcune possibili misure di delocalizzazione delle attività portuali, con riguardo anche a quelle riguardanti il traffico petrolifero.

La proposta emersa in sede di consultazione di estromissione a mare del traffico petrolifero mediante la realizzazione di una o due boe galleggianti collegate all'entroterra con pipeline oppure di verificare la possibilità di sbarcare i prodotti petroliferi a Ravenna e di farli giungere via condutture esistenti a Porto Marghera può essere certamente integrata tra le possibili opzioni.

Va tuttavia enfatizzato che la portualità di Venezia rappresenta un importantissimo asset strategico di rango regionale e sovraregionale; ne consegue che la definizione delle soluzioni strutturali e localizzative compete a percorsi decisionali e programmatori distinti dalla pianificazione di bacino.

Tantomeno spetta al Piano di gestione la definizione dei tempi di programmazione ed attuazione del nuovo terminal crociere e l'individuazione delle aree compatibili o non compatibili per tale utilizzo.

Il documento di Piano è stato ovviamente integrato per ricomprendere le più recenti iniziative assunte dal Governo italiano con il D.L. 1° aprile 2021, n. 45 ed il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 in materia di portualità ed in particolare:

- l'avvio di un concorso di idee e l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici;
- il divieto al transito delle navi di determinate caratteristiche sulle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca;
- l'affidamento ad un Commissario straordinario, previa valutazione di impatto ambientale, dei compiti di progettazione ed esecuzione di:
 - punti di attracco temporanei nell'area di Marghera
 - manutenzione dei canali esistenti

- interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione

La valutazione di impatto ambientale sarà il contesto procedurale all'interno del quale andrà eventualmente verificato se sussiste il rischio di deterioramento dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dagli interventi e, in caso di riscontro positivo, se sono soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 7, della DQA.

Il nuovo, ancorchè transitorio, assetto del traffico navale ridisegnato dai citati decreti legge ed il conseguente prevedibile incremento di traffico sul canale Malamocco-Marghera non consente, al momento, di procedere alla dismissione e rinaturalizzazione dell'area lagunare della darsena di San Leonardo e delle casse di colmata, come previsto dal PALAV vigente dal 1995.

Risposte al rilievo 4

La proposta integrare le misure di piano con la previsione di un piano complessivo della mobilità lagunare, finalizzato prioritariamente a ridurre le velocità dei natanti nella laguna, nei canali portuali e nei canali di maggiori dimensioni è accoglibile. Si rappresenta tuttavia che l'efficacia dell'azione di sorveglianza e di verifica del rispetto delle norme è condizionata dalla ridotta consistenza di risorse umane presso i soggetti istituzionali preposti alle funzioni ispettive.

Risposta al rilievo 5

Il Piano di gestione delle acque, ispirandosi allo schema concettuale DPSIR e coerentemente ai principi ed ai dettati della Direttiva Quadro Acque assume quale unità fisica di riferimento il cosiddetto "corpo idrico", ovvero un tratto di corso d'acqua, ambito lagunare o ambito costiero, che presenta caratteristiche di omogeneità.

Rispetto al "corpo idrico" devono essere identificate tutte le componenti dello schema concettuale DPSIR; in particolare:

- le pressioni significative,
- lo stato di qualità ambientale,
- gli obiettivi ambientali,
- le eventuali misure finalizzate a colmare il divario esistente tra attuale stato ambientale e obiettivo ambientale.

Il livello di dettaglio richiesto, se da un lato è garanzia di una valutazione puntuale e analitica delle cause che hanno generato il deterioramento dello stato di qualità ambientale, rischia effettivamente di sacrificare una visione d'insieme più ampia, quantomeno alla scala di bacino o, come nel caso in esame, alla scala di ambito lagunare, nella cui cornice possano trovare coerente collocazione le misure individuali.

È pur vero che, nel caso della laguna di Venezia, questa visione d'insieme, ancorchè limitata agli aspetti idro-morfologici, è tracciata nell'Appendice A del Volume dedicato al programma delle misure, laddove vengono individuate le principali forzanti antropiche sull'assetto morfologico lagunare e le possibili misure di contrasto.

L'azione di riequilibrio dell'assetto morfologico della laguna di Venezia è anzitutto affidata al "*Piano per il recupero morfologico ed ambientale della laguna di Venezia*", il cui aggiornamento è attualmente sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Le azioni del Piano morfologico devono comunque fare riferimento alle indicazioni contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 201 del 1982, ed in particolare ai criteri di:

- sperimentaltà
- reversibilità
- gradualità

Quanto alle perplessità sollevate sulle singole misure individuali, si rappresenta che:

- la misura POP-001 (manutenzione bricole lagunari) persegue lo scopo di incrementare i livelli di sicurezza della navigazione, riducendo corrispondentemente il rischio di incidenti e di sversamento di sostanze inquinanti;
- i dettagli richiesti relativamente alla misura POP-007 non sono pertinenti nell'ambito della presente cornice pianificatoria
- la misura POP-022 - "Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamocco Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo" persegue lo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, anche alla luce delle più recenti determinazioni governative sul traffico navale in laguna; la misura deve essere verificata alla luce dell'articolo 4, comma 7 e, come tale, segnalata nel Piano di gestione
- la proposta di riduzione a -12 m della profondità del tratto iniziale del Canale dei Petroli da Malamocco alla darsena di San Leonardo, come prescritto dal D.C.M. del 27.3.1975, dal vigente Piano Morfologico del 1993 e dalla delibera unanime della Commissione Salvaguardia del 18.12.2003) deve rapportarsi alle più recenti determinazioni governative sul traffico navale in laguna;
- la misura POP-025 riguardante "Nuove linee guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia a superamento del Protocollo d'intesa 1993" sarà resa efficace mediante un provvedimento normativo interministeriale (Ministero della Transizione ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili); il nuovo regolamento, ancorchè non finalizzato al miglioramento dello stato di qualità chimica ed ecologica dei corpi idrici, rappresenta, alla luce delle evoluzioni normative di fonte comunitaria e nazionale, lo strumento di disciplina dei dragaggi in ambito lagunare, secondo criteri di compatibilità con il dettato della direttiva quadro acque.

1.5.6 Inquinamento da PFAS e distretto conciario

(prot. 5631, 5668(2), 5677, 6014, 6258)

Nell'area dell'alto vicentino interessata dalla contaminazione da PFAS si paventa la possibilità che i lavori delle grandi opere TAV e SPV possano modificare l'assetto idraulico del bacino Agno-Chiampo, incidendo in superficie ed in profondità la contaminazione. Un'altra criticità lamentata riguarda la variante idraulica causata dalla distruzione dell'alveo naturale del torrente Poscola.

Sul primo aspetto, ARPAV già opera attivamente per controllare e verificare tutti gli aspetti ambientali correlati. Anche le conseguenze, sotto il profilo qualitativo, della deviazione del torrente Poscola sono state oggetto di recente attenzione da parte di ARPAV che ha richiesto un incremento dei punti di monitoraggio e la costante ricerca dei parametri relativi alle sostanze pericolose.

Il Volume 2 dedicato all'analisi delle pressioni è stato integrato da un apposito paragrafo che descrive il fenomeno di inquinamento da PFAS nell'Alto Vicentino. Analogo paragrafo descrive il fenomeno di inquinamento da cromo nell'ambito del distretto conciario del bacino del Fratta-Gorzone.

Le misure di mitigazione del fenomeno sono previste in questo aggiornamento del Piano di gestione nella forma di:

- Misure generali finalizzate ad eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie e per ridurre progressivamente l'inquinamento di altre sostanze

- Misure individuali, in capo agli Enti irrigui, per efficientare la risorsa irrigua nelle aree di impatto PFAS;
- Misure appartenenti ai Piani delle Opere Strategiche, per la sostituzione delle fonti idropotabili non più disponibili.

1.5.7 Fattibilità dello scolmatore dell'idrovia PD-VE

(prot. 5531, 5604, 6320, 6824)

Riguardo alla fattibilità dell'opera di laminazione delle piene del fiume Brenta mediante il canale dell'idrovia Padova-Venezia si rimanda alle determinazioni del "Piano di gestione del rischio di alluvioni". Rimane inteso che la verifica di compatibilità dell'intervento con i principi e gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Quadro Acque deve trovare fondamento nelle procedure stabilite dall'art. 4, comma 7, della direttiva, nonché nel rispetto delle condizioni dettate dalla predetta norma.

1.5.8 Integrazione delle misure sulle aree protette

(prot. 5614, 5658, 5673)

Viene lamentata l'assenza di misure sulle aree protette. Il programma delle misure del Piano 2021, superando tale carenza, propone un'accurata disamina delle misure adottate per i corpi idrici all'interno delle aree protette. Si tratta delle misure di conservazione o dei Piani di gestione redatti per la Rete Natura 2000, con particolare riguardo a quelle aree che presentano habitat o specie il cui stato di conservazione è strettamente correlato all'ambiente acquatico.

1.5.9 Costo delle misure

(prot. 5658, 5673, 6359)

Viene lamentata poca chiarezza sul budget del PdGA.

Si rappresenta a tal riguardo che il Piano di gestione delle acque non possiede propri canali di finanziamento. Le misure individuali trovano pertanto copertura in fonti di finanziamento di rango statale o comunitario ovvero, come avviene per le opere del servizio idrico integrato, nel dispositivo tariffario approvato da ARERA.

Il registro delle misure individuali dettaglia il costo finanziario delle misure del piano, precisando soggetti attuatori e fonti di finanziamento, in coerenza con le informazioni che saranno rese nella procedura di rendicontazione alla Commissione Europea dei contenuti del piano, che sarà attuata successivamente all'approvazione del piano.

1.5.10 Inadeguatezza delle misure proposte per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

(prot. 5614(3))

Il rilievo in argomento riguarda le misure assunte dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque.

Le questioni sollevate riguardano i seguenti aspetti:

- Uso idroelettrico esteso ai bacini sotto 10 kmq

- Disciplina sul deflusso minimo vitale in funzione della destinazione d'uso
- Alterazione idrologica dovuta agli impianti idroelettrici
- Gestione dei sedimenti
- Fasce di protezione vegetate

Uso idroelettrico esteso ai bacini sotto 10 kmq

La Provincia Autonoma di Bolzano, in forza della propria autonomia statutaria ed in applicazione dell'art. 176 del D.Lgs. 152/2006 ha fissato, nell'ambito del proprio Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche le linee fondamentali di gestione della risorsa idrica sul territorio di competenza; ha stabilito in particolare che corsi d'acqua con bacini imbriferi di estensione inferiore a 6 kmq ovvero con una portata pluriennale di magra inferiore a 50 l/s siano esclusi dallo sfruttamento idroelettrico.

La misura in argomento contravviene alle indicazioni dettate dalla "Direttiva Deflussi Ecologici", costituente parte integrante del Piano di gestione ma trae fondamento nella specifica autonomia statutaria provinciale e, soprattutto, nell'art. 176 del D.Lgs. 152/2006 che conferma tale autonomia per le materie oggetto della parte III del testo unico ambientale.

Disciplina sul deflusso minimo vitale in funzione della destinazione d'uso

Anche la disciplina sul DMV trova fondamento nel PGUAP, il quale "tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato".

La differenziazione della disciplina in funzione dell'uso trova giustificazione nella necessità di agevolare l'agricoltura di alta montagna per il fondamentale ruolo che questa riveste nel mantenimento del paesaggio, tenuto comunque presente che il deflusso minimo vitale deve essere definito in ogni caso in quantità tale da garantire la funzionalità ecologica del corpo idrico e il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità previsti (PGUAP, Nda, artt. 37-39).

Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, nello specifico contesto della "Direttiva Deflussi Ecologici" prende atto dell'analisi di coerenza sviluppata dall'Amministrazione Provinciale tra metodologia provinciale e metodologia distrettuale (cosiddetto "metodo distrettuale di riferimento").

Alterazione idrologica dovuta agli impianti idroelettrici

Il Piano di Tutela delle Acque ed il Piano di gestione delle Acque (secondo aggiornamento) identificano i corpi idrici interessati dal fenomeno di hydropeaking. Gli indici di qualità ecologica, tuttavia, non rispondono sufficientemente alla pressione da hydropeaking; vari studi avrebbero dimostrato che le biomasse degli organismi acquatici nei corsi d'acqua sottoposti a hydropeaking sono significativamente più basse nei corsi d'acqua senza tale impatto antropico. Le misure previste per tale pressione, già descritte nel PTA riguardano l'esecuzione di studi specifici per il miglioramento dell'habitat ecologico in tali situazioni.

La disciplina provinciale prevede che in sede di rinnovo delle concessioni idroelettriche si verifichi il non peggioramento del fenomeno di hydropeaking; i disciplinari relativi al rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche devono prevedere studi specifici per dare soluzione o mitigazione al fenomeno.

Gestione dei sedimenti

Il programma di gestione dei sedimenti, come già rilevato in altro paragrafo precedente, rappresenta una misura espressamente prevista dall'art. 117, comma 2-quater del D.Lgs. 152/2006. Scopo del programma è quello di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali.

La norma nazionale prevede espressamente che il programma di gestione dei sedimenti sia predisposto a livello di bacino idrografico quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali.

In tal senso il secondo aggiornamento del Piano ne prevede la realizzazione nel sessennio 2022-2027.

L'attuazione della misura sarà condotta con gradualità nell'ambito del territorio di competenza, anche in funzione del livello di aggiornamento dell'informazione geo-morfologica (rilievi topografici tradizionali e rilievi lidar) e della disponibilità di modellistica idrodinamica adeguata alla rappresentazione dei processi di trasporto solido, nel rispetto delle autonomie statutarie delle Province di Bolzano e Trento.

1.5.11 Monitoraggio/pubblicità dello stato di attuazione delle misure

(prot. 5531, 5673, 5746)

In sede di consultazione è emersa la necessità di:

- garantire processi di adeguata consultazione del pubblico anche nella fase attuativa del piano
- attivare un sistema di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi con evidenza pubblica.

Nel merito la Direttiva Quadro Acque già prevede una procedura di periodica rendicontazione dello stato di attuazione del programma delle misure (ogni triennio). I pertinenti dati sono caricati nel sistema SINTAI-WISE, accessibile mediante credenziali. Va verificata la possibilità di accesso anche da parte del pubblico.

1.5.12 Richiesta di stralcio di misure dal programma

(prot. 5460, 7272)

Rispetto alla proposta di Programma delle misure predisposta nell'ambito del progetto di piano è richiesto lo stralcio di due misure:

- il serbatoio di ritenuta sul torrente Vanoi, con funzione multipla
- lo stralcio della cava Caravaggio dall'elenco dei possibili siti da utilizzare come invaso idraulico.

Rispetto al primo intervento, si prende atto della posizione contraria espressa dalla Provincia Autonoma di Trento per i seguenti motivi:

- forte impatto ecologico dell'invaso, esteso per buona parte sul territorio provinciale, dove l'alto livello di naturalità degli ambienti interessati richiederebbe la loro conservazione
- utilizzo idroelettrico già attivo attraverso una serie di impianti posti in cascata sull'asta del sistema Vanoi-Cismon.

Nel condividere le criticità sopra esposte, si condivide la proposta di stralcio.

Con riguardo al secondo intervento, si rappresenta che l'uso di cave dismesse funzionali all'accumulo di risorsa idrica per il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui di punta rappresenta una linea d'azione storicamente perseguita nella pianificazione di bacino. Anche il presente piano conferma la necessità di azioni finalizzate all'aumento della capacità di invaso mediante l'utilizzo di cave dismesse, laddove

queste si trovino nell'ambito delle reti di bonifica esistenti. L'utilizzo della cava Caravaggio possiede i requisiti localizzativi richiamati. Va anche considerato che l'azione rappresenta misura di mitigazione della pressione significativa "prelievo irriguo" identificata sul medio corso del fiume Piave.

Si rileva che le criticità rappresentate (in contiguità alla cava si troverebbero due discariche per RSU e assimilati) non sono adeguatamente descritte e rappresentate sotto il profilo tecnico. Si rileva peraltro che tali criticità possono essere virtualmente superate attraverso un'adeguata impermeabilizzazione delle pareti e del fondo cava.

Non sussistono pertanto, al momento, sufficienti motivazioni per accordare lo stralcio della misura in argomento.

1.5.13 Aggiornamento delle misure

(prot. 5390)

Il contributo, presentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, riguarda l'aggiornamento delle misure generali riferite alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale. La proposta è stata accolta.

1.5.14 Inadeguatezza delle misure per la depurazione

(prot. 6151)

Il contributo di che trattasi lamenta l'insufficiente articolazione di misure individuali nel bacino del fiume Tagliamento orientate alla depurazione.

Si osserva a tal riguardo che l'analisi delle pressioni contenuta nel Progetto di Piano di Gestione delle Acque, oggetto di consultazione, ha valutato tutti i depuratori insistenti su ogni corpo idrico. Inoltre le misure individuali che sono state individuate derivano da quanto previsto nella programmazione degli interventi definita dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti.

1.5.15 Integrazione misure per il bacino del Piave

(prot. 5658)

Con riferimento alla richiesta di dettagliare le specifiche misure previste dal Piano per riportare lo stato ecologico dei corpi idrici del reticolo idrografico del Piave (attualmente nello stato "sufficiente") allo stato "buono" si rimanda al registro delle "misure individuali".

Rispetto ai casi problematici citati, le indicazioni sono le seguenti:

- Torrente Mis da confluenza Gosalda a lago del Mis: l'obiettivo è buono; non sono previste misure;
- Torrente Valmontina: proroga per condizioni naturali; la misura è l'adeguamento del DE;
- Torrente Missiaga da sorgente all'abitato "La Valle": l'obiettivo è proroga per condizioni naturali; la misura è l'adeguamento del DE;
- Torrente Sarzana da centrale idroelettrica a confluenza Cordevole: l'obiettivo è proroga per condizioni naturali; la misura è l'adeguamento del DE;
- Torrente Anfella: non sono state individuate pressioni; lo stato ecologico è elevato.

Nel Progetto di Piano 2020 (e nella relativa classificazione regionale esposta nella DDR n. 1053/2020) lo stato ecologico di tale corpo idrico è indicato come BUONO. La presenza di Glifosate, Acido

aminometilfosfonico, Glufosinate di Ammonio manifestatasi durante l'anno 2015, che hanno determinato la classificazione degli Inquinanti Specifici del triennio 2014-2016 (DGR 861/2018) in stato BUONO e non ELEVATO, a seguito di ulteriori analisi non è stata ulteriormente rilevata.

Perciò, considerando le presenze di fitosanitari del 2015 come estemporanee, lo stato ecologico del torrente Anfella è stato aggiornato nel Piano di Gestione 2021 in stato ELEVATO, determinato per raggruppamento, in ragione dell'assenza di monitoraggio diretto degli Elementi di Qualità Biologica.

La valutazione degli elementi idromorfologici è stata effettuata a giudizio esperto sulla base dell'analisi delle pressioni; anche gli esiti dell'analisi degli elementi idromorfologici non ha determinato l'abbassamento ad una classe di qualità inferiore.

1.5.16 Integrazione delle misure per la laguna di Marano-Grado

(prot. 5746)

Il contributo in argomento segnala i problemi di "marinizzazione" e di perdita di habitat di acqua dolce presso le foci dei fiumi prospicienti la laguna di Marano e Grado (si richiede di valutare con priorità come evitare l'ulteriore arretramento della foce dello Stella a seguito dell'apertura del Canale Verto Grande).

La causa principale della marinizzazione è da attribuirsi all'innalzamento del livello del mare come indicato nell'articolo pubblicato nel 2017 "*Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100*" a cura di F. Antonioli, M. Anzidei, A. Amorosi, V. Lo Presti, G. Mastronuzzi, G. Deiana, G. De Falco, A. Fontana, G. Fontolan, S. Lisco, A. Marsico, M. Moretti, P.E. Orrù, G.M. Sannino, E. Serpelloni, A. Vecchio.

Una possibile mitigazione del fenomeno consiste nella ricostituzione dei sistemi a barena, i quali oltre a rendere più capillare la dinamica di ricambio delle acque in tutta laguna possono anche offrire una forma di protezione al retrostante habitat della foce dello Stella.

Tale intervento è già previsto nel Piano di conservazione e sviluppo - PCS della riserva naturale regionale "foci dello Stella" approvato con DPR 140 del 28/08/2019 su conforme DGR 1375 del 09.08.2019 e pubblicato sul supplemento ordinario n.27 dell' 11 settembre 2019 al BUR n. 37 dell' 11 settembre 2019. Si precisa che il canal Verto Grande è un varco aperto da uno storico evento di piena a metà del 1800 e successivamente ampliato per esigenze di navigazione.

1.5.17 Altre questioni

(prot. 5673, 5746)

Una prima questione riguarda le misure agricole, ed in particolare la distinzione tra misure obbligatorie e volontarie. Purtroppo, l'elaborazione della nuova Politica Agricola Comune e la connessa realizzazione del Piano Strategico Nazionale è ancora in fase di sviluppo. Non è dato conoscere dunque, al momento, ulteriori dettagli sulle pertinenti misure. Il Volume 8 riporta comunque un'ampia descrizione degli orientamenti strategici della nuova Politica Agricola Comune.

La proposta di un sistema sanzionatorio in grado di favorire il processo di riqualificazione degli interventi in alveo ovvero di un sistema di premialità per le amministrazioni preposte all'implementazione pratica di misure di controllo dei prelievi non rientra nei compiti e nelle competenze della pianificazione di bacino.

